

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONDOLFO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA SOSTA A
PAGAMENTO PER GLI ANNI 2025 – 2026 - 2027. CIG: B15BA72810.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici (dodici) del mese di giugno, presso l'ufficio del Segretario Generale della Residenza Comunale, avanti a me, Dott. Giovanni Beni, in qualità di Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata MONDOLFO-SAN COSTANZO (PU), ai sensi del decreto del Sindaco di Mondolfo n. 8 del 26/05/2025, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, sita in Mondolfo, Via Garibaldi, 1, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023: -----

- Dott. Ivan DONATI, nato [REDACTED], Funzionario Responsabile del 6° Settore del Comune di Mondolfo, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso (Codice Fiscale 81002570414 - Partita Iva 00125710418) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice" o similari; -----

- il sig. LUCA LUIGI MANTOAN nato a [REDACTED], il quale interviene alla stipula del presente atto, giusta procura speciale rep. n.74.218 del 10/04/2025 a rogito Notaio Giorgio Gottardo di Padova, registrata a Padova il 10.04.2025 al n. 13448 Serie 1T, che in copia trovasi iscritta nel registro delle

sicurezza, ovvero pari ad una misura percentuale degli incassi da corrispondere al Comune
quale canone del 55,230%;-----

- l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata entro i cinque giorni dalla data della
suddetta determinazione al concorrente aggiudicatario, ai concorrenti non aggiudicatari e al
Responsabile Unico del Procedimento; -----

- con determinazione n. 812 (Reg. Gen.) del 19.09.2024 del Responsabile del 6° Settore-
Polizia Locale e Amministrativa si è proceduto alla presa d'atto della predetta
Determinazione del Direttore della S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1129 del
20.08.2024, con la quale sono state approvate le risultanze di gara, e all'affidamento della
"Gestione del servizio di sosta a pagamento per gli anni 2025-2026-2027-CIG:
B15BA72810" alla ditta ABACO S.p.A., con sede in via Fratelli Cervi n. 6 – Padova (PD) –
Codice Fisale e Partita Iva 02391510266, per un importo contrattuale di Euro 589.541,79
IVA esclusa, di cui Euro 17.880,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 139.050,00 quale costo
della manodopera, per un totale appalto, compresa IVA, di Euro 719.241,00. Il canone annuo
offerto in sede di gara è il 55,230% dell'incasso annuo totale al netto dell'IVA, con un
minimo garantito annuo di Euro 85.000,00 al netto dell'IVA; -----

- ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, è
stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale
e speciale richiesti dalla documentazione di gara; -----

- ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito il DURC on line della
ditta ABACO S.p.A., con scadenza del 21.09.2025, dal quale risulta che la ditta è in regola
con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi con INPS e INAIL; -----

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di

d) la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, meglio indicata al successivo Art. 8 costituente parte integrante del contratto pur non materialmente allegata: -----

Le indicazioni di cui alla documentazione sopra indicata forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle prestazioni da realizzare. ----

I documenti sopra elencati non materialmente allegati fanno parte integrante del contratto e le parti dichiarano consensualmente di conoscerli e di averli accettati. -----

Fa altresì parte del presente contratto, pur non materialmente allegata, la procura speciale rep. n. 74.218 del 10/04/2025 a rogito Notaio Giorgio Gottardo di Padova, registrata a Padova il 10.04.2025 al n. 13448 Serie IT relativa al Sig. LUCA LUIGI MANTOAN, procuratore speciale di ABACO S.p.A., il quale interviene alla stipula in nome, per conto e nell'interesse di quest'ultima, -----

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché al D.Lgs. n. 36/2023. -----

Art. 3 – Durata del servizio

La durata dell'appalto è stabilita in tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'attività dovrà comunque essere svolta nel periodo compreso tra il 15/06 e il 15/09 di ogni anno solare secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Ente ha facoltà di procedere al rinnovo dell'affidamento al medesimo operatore economico per anni due, alla proroga per mesi sei ed eventuale aumento del quinto dell'importo del contratto ai sensi del comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023. -----

L'Appaltatore si impegna, alla scadenza del contratto, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento del servizio e su richiesta dell'Ente

rialzo sul minimo stabilito a base di gara del 50% degli introiti (in ogni caso, canone annuo minimo garantito Euro 85.000,00) pari al 10,460% (diecivirgolaquattrocentosessanta%), esclusa IVA e oneri di sicurezza, ovvero pari ad una misura percentuale degli incassi da corrispondere al Comune quale canone del 55,230%. I versamenti dovranno essere effettuati al Comune di Mondolfo tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale all'IBAN pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, indicando sempre causale e CIG B15BA72810. -----

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'Art. 43, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, il servizio oggetto dell'appalto non prevede il pagamento dell'imposta comunale per l'autorizzazione del suolo pubblico e la tassa sui rifiuti solidi urbani.-----

Art. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore ha comunicato, con nota del 14.05.2025, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. -----

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno. -----

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o

per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il

termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata

dalla stazione appaltante.-----

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale

maggior spesa sostenuta per l'espletamento del servizio nel caso di risoluzione del

contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di

valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori. -----

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.-----

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia

in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse

condizioni di cui al presente articolo.-----

L'appaltatore ha, altresì, presentato la polizza assicurativa n. 430036030 rilasciata da

Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Castelfranco Veneto (TV), ai sensi dell'art. 48 del

Capitolato Speciale d'Appalto. -----

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Art. 10 - Cessione del contratto e del credito

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 all'art. 120, comma 1, lett. d). La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. -----

Art. 11 – Subappalto -----

Il subappalto e la cessione del contratto sono disciplinati dall'art. 119, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e da quanto dichiarato in gara dal Concessionario.-----

Art. 12 – Inadempienze e penalità

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Mondolfo a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, saranno applicate, previa contestazione, penali ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

Le penali saranno applicate mediante rivalsa sulla cauzione definitiva nel caso in cui il concessionario non abbia proceduto al pagamento. -----

Art. 13 – Cause di risoluzione del contratto, clausola risoluzione anticipata in caso di sopraggiunta convenzione Consip e cause di recesso

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi: -----

- mancato versamento, per più di tre volte, alla scadenza prevista degli importi dovuti; -----

- impiego di personale di controllo privo di prescritti requisiti; -----

- infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate; -----

dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione prestata. La risoluzione dà altresì diritto

all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno

all'Impresa aggiudicataria con addebito ad essa del maggior costo sostenuto rispetto a

quello previsto nel contratto. -----

L'Amministrazione, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L.

n. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di

nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino

condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui

l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 31 del

Capitolato Speciale di Appalto. -----

Art. 14 – Disposizioni antimafia -----

In merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull'antimafia, è stata rilasciata con

protocollo PR_PDUTG_Ingresso_0057556_20250526 comunicazione antimafia liberatoria

ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; -----

Art. 15 – Estensione degli obblighi di condotta del Codice di comportamento

Anche ai sensi dell'art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, gli obblighi di

comportamento previsti dal Codice di comportamento dell'Ente, approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 204/2022 e pubblicato sul sito

www.comune.mondolfo.pu.it – sezione Amministrazione trasparente, e da quello nazionale,

di cui al D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a

qualsiasi titolo dell'aggiudicatario. Il contratto si risolve di diritto o decade in caso di

violazione dei suddetti obblighi da parte dei collaboratori dell'impresa contraente. -----

Art. 16 – Assenza di condizioni ostative e di causa interdittiva alla stipula

esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. -----

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi. -----

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si nomina, in nome del Comune di Mondolfo, titolare del trattamento dei dati la ditta ABACO S.p.A. Responsabile del trattamento dei dati, con la descrizione dettagliata dei compiti ed oneri ai quali sarà tenuta in virtù di tale ruolo per tutta la durata del contratto. -----

In particolare, i trattamenti del presente contratto sono: -----

Trattamento: servizio di sosta a pagamento del Comune di Mondolfo. -----

Il Responsabile è vincolato al rispetto di quanto di seguito previsto: -----

Durata del trattamento: la durata del trattamento corrisponde alla durata prevista dal presente contratto, ivi comprese eventuali proroghe/rinnovi; -----

Natura del trattamento: il trattamento potrà essere svolto sia in forma automatizzata che in forma non automatizzata; -----

Dati trattati: dati comuni, dati particolari (con esclusione dei dati particolari ex art. 10 del GDPR); -----

Il Responsabile del trattamento si impegna:-----

a) a trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; -----

b) a mettere in atto misure tecniche e organizzative coerenti con i principi del Regolamento Europeo GDPR sulla protezione dei dati;

c) a non ricorrere ad altro Responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta

di conservazione previsti dalla normativa di legge. -----

Il Titolare del trattamento si impegna a comunicare al Responsabile del trattamento i dati personali relativi all'oggetto del contratto. -----

Il Responsabile del trattamento garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto. -----

Art. 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. n. 36/2023, il codice civile e tutte le norme del Capitolato Speciale d'Appalto qui non espressamente richiamate. -----

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti, comprese le ordinanze comunali aventi attinenza con il servizio affidato, che il Concessionario ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti. -----

Art. 20 - Adempimenti e dichiarazioni in materia di conflitto di interessi, trasparenza, anticorruzione

Il Responsabile del 6° Settore del Comune di Mondolfo, che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente. -----

Art. 21 – Spese contrattuali e registrazione

14 del D.P.C.M. 22.02.2013; -----

• Dott. IVAN DONATI, nato [REDACTED], nella qualità di Responsabile del 6° Settore del Comune di Mondolfo, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M.22.02.2013. -----

Ai sensi dell'art. 41 del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, il riferimento temporale opponibile a terzi per il controllo del valore delle firme elettroniche digitali dei sottoscrittori del presente contratto nel tempo è costituito dal riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo. A tal fine, il presente contratto una volta sottoscritto verrà registrato al protocollo generale dell'Ente. -----

In presenza delle parti io Segretario Comunale ho infine firmato il presente documento Informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). -----

Appaltatore

ABACO S.p.A.

in persona del procuratore speciale con poteri di rappresentante legale

Sig. LUCA LUIGI MANTOAN

firmato digitalmente

Committente

COMUNE DI MONDOLFO

in persona del Responsabile del 6° Settore

Dott. IVAN DONATI

firmato digitalmente

SEGRETARIO COMUNALE